

Modello di Organizzazione e gestione

**Casa di cura Villa Salus del Prof. G. Barresi
di A. Barresi & C. S.A.S.**

INDICE

PARTE PRIMA

D.LGS. 231/2001: PARAMETRI NORMATIVI DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

1. PRESUPPOSTI OGGETTIVI E SOGGETTIVI DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE
2. REATI "PRESUPPOSTO"
3. SANZIONI APPLICABILI
4. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO : CONTENUTI ED EFFETTI
5. ORGANISMO DI VIGILANZA: OBBLIGATORietà E CARATTERI TIPICI

PARTE SECONDA

CAPO I

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE: OBIETTIVI E FASI PROCEDURALI

1. FINALITÀ
2. PROCEDURA DI FORMAZIONE DEL MODELLO: LE FASI

CAPO II

ADOZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

1. ADOZIONE DEL MODELLO

2. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

CAPO III

REGOLE DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI CUI AL D.LGS. 231/2001

1. CATALOGAZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO IN RAGIONE DELLE CLASSI DI RISCHIO INDIVIDUATE
2. PROCEDURE GENERALI DI PREVENZIONE
3. PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 24 D.LGS. 231/2001
4. PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 24 BIS D.LGS. 231/2001
5. PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 24 TER D.LGS. 231/2001
6. PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 D.LGS. 231/2001
7. PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 *BIS* D.LGS. 231/2001
8. PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 *TER* D.LGS. 231/2001
9. PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 *QUATER* D.LGS. 231/2001
10. PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 *QUATER* I D.LGS. 231/2001
11. PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 *QUINQUIES* D.LGS. 231/2001

12. PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 *SEXIES* D.LGS. 231/2001 E ILLECITI AMMINISTRATIVI PREVISTI DALL'ART. 187 *BIS* E *TER* T.U.F. IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 187 *QUINQUIES* T.U.F

13. PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 *SEPTIES* D.LGS. 231/2001 ALI

14. PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 *OCTIES* D.LGS. 231/2001

15. PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 *NOVIES* D.LGS. 231/2001

16. PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 *NOVIES* I D.LGS. 231/2001

17. PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 10 DELLA L. N. 146 DEL 2006

18. PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DI ALCUNI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 *UNDECIES* D. LGS 231/2001

CAPO IV

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
2. REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
3. OBBLIGHI DELL'AMMINISTRATORE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
4. RIUNIONI E DELIBERAZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
5. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
6. FLUSSI INFORMATIVI "VERSO" E "DA" L'ORGANISMO DI VIGILANZA

CAPO V

SISTEMA DISCIPLINARE

1. PRINCIPI GENERALI
2. CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
3. SANZIONI PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 5 LETT. B) DEL DECRETO
 - 3.1. AMBITO APPLICATIVO
 - 3.2. LE VIOLAZIONI
 - 3.3. LE SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE
4. SANZIONI PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 5 LETT. A) DEL DECRETO
 - 4.1. LE SANZIONI

CAPO VI

MISURE DI TUTELA

1. MISURE DI TUTELA NEI CONFRONTI DEI CONSULENTI E FORNITORI
2. MISURE DI TUTELA NEI CONFRONTI DEGLI OPERATORI SANITARI

PARTE PRIMA

IL D.LGS. 231/2001: PRESUPPOSTI NORMATIVI DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE E REQUISITI NECESSARI AI FINI DELL'ESONERO

1. Presupposti soggettivi e oggettivi della responsabilità dell'ente.

Il Decreto legislativo n. 231 (d'ora in avanti anche "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001, introduce nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa, assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale, a carico degli enti per reati tassativamente elencati quali illeciti "presupposto" e commessi nel loro interesse o a loro vantaggio:

1. da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (art.5 comma 1 lett.a);
2. da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (art.5 comma 1 lett.a);
3. da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (art.5 comma 1 lett.b).

Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che commette il reato; è accertata nel corso e con le garanzie del processo penale dallo stesso giudice competente a conoscere

del reato commesso dalla persona fisica e comporta l'irrogazione, già in via cautelare, di sanzioni pecuniarie e interdittive, in taluni casi anche molto gravi.

Ai fini dell'integrazione della responsabilità dell'Ente è necessario che tali reati siano commessi <<nel suo interesse o a suo vantaggio>> (cd. criterio di imputazione oggettiva *ex art.5*) e che sotto il profilo soggettivo siano riconducibili ad una sorta di *colpa in organizzazione*.

Il concetto di "interesse" fa riferimento al fine che muove l'autore dell'illecito, il quale deve aver agito prefigurandosi fin dall'inizio un'utilità per l'Ente (anche se questa poi non si è realizzata). Il concetto di "vantaggio" fa riferimento all'utilità concreta che si è realizzata, a prescindere dal fine perseguito dall'autore materiale del reato e, dunque, anche quando il soggetto non abbia specificamente agito a favore dell'Ente.

I predetti termini esprimono realtà giuridiche diverse, integranti – nella dinamica della responsabilità – due distinti e autonomi criteri di imputazione, da accertarsi l'uno attraverso una verifica *ex ante* e l'altro mediante una valutazione *ex post*.

La c.d. *colpa in organizzazione*, alla cui sussistenza, come detto, si ricollega il giudizio di responsabilità, si riscontra in capo all'Ente quando quest'ultimo non ha apprestato un efficace sistema organizzativo diretto alla prevenzione-gestione del rischio-reato. L'accertamento di tale profilo varia a seconda della posizione rivestita all'interno della struttura dal soggetto che si è reso autore del reato presupposto. Il Decreto dispone, infatti, che l'Ente sarà ritenuto responsabile del reato commesso dal sottoposto se esso è stato reso possibile <<dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza>>, aggiungendo che quest'ultima è da ritenersi esclusa <<se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi>>(art.7). Pertanto, la colpa in organizzazione, rientrando tra gli elementi costitutivi dell'illecito, è posta come *onus probandi* a carico dell'accusa.

Diversa la soluzione adottata nell'ipotesi in cui il reato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia opera dei soggetti che rivestono funzioni apicali (art.6).

In tal caso si assiste a un'inversione dell'onere probatorio: dovrà l'Ente dimostrare (<<l'ente non risponde se prova che ...>>) di essersi adoperato al fine di prevenire la commissione di reati da parte di coloro che, essendo al vertice della struttura, si presume che abbiano agito secondo la volontà d'impresa (art.6).

2. Reati presupposto

Come detto, la responsabilità dell'Ente è collegata al compimento, da parte della persona fisica, solo di determinate fattispecie di reato, il cui novero si è andato progressivamente estendendo rispetto alla versione originaria del Decreto.

| | |
|--|---|
| Artt. 24 -25 (D.lgs. 231/2001) | <ul style="list-style-type: none">• indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.); truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 1, n. 1 c.p.);• malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);• truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);• frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);• concussione (art. 317 c.p.);• corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);• corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);• corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);• istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.). |
|--|---|

Successivamente sono stati introdotti gli articoli:

| | |
|--|---|
| <p>Art. 25 bis (introdotta con l. 23 novembre 2001, n. 409)</p> | <ul style="list-style-type: none">• falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);• alterazione di monete (art. 454 c.p.);• spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);• contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);• fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);• uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). |
|--|---|

| | |
|---|--|
| <p>Art. 25 bis (modificato con l. 23 luglio 2009, n. 99)</p> | <p>Sono state aggiunte le seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti (473 c.p.)• Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art.474 c.p.) |
|---|--|

| | |
|---|---|
| <p>Art. 25-ter (introdotto con D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); • false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c., commi 1 e 2); • falso in prospetto (art. 2623 c.c., commi 1 e 2), poi abrogato dalla L.262 del 28-12-2005 ed inserito all'art 173 bis del TUF; * • falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c., commi 1 e 2), abrogato dal d. lgs. n. 39 del 2010 ed inserito all'art. 27 del d.lgs. n. 39 del 2010;* • impedito controllo (art. 2625 c.c. comma 2), la cui commissione da parte dei revisori è ora punita all'art. 29 del d.lgs. n. 39 del 2010; * <p><i>* Il mancato coordinamento della legge n. 262 del 2005 e del d.lgs. 39 del 2010 (nei quali non vi è alcuna previsione in ordine alla responsabilità amministrativa degli enti) con l'art 25 ter del d.lg. 231 ha fatto sorgere una questione interpretativa. Ci si chiede, cioè, se l'art 25 ter operi un rinvio alle fattispecie nella versione introdotta dal d.lg. 61/2002, con l'effetto di ritenere esclusa la responsabilità amministrativa dell'ente (per l'abrogazione del reato presupposto), ovvero un rinvio mobile, come tale estendibile anche alle eventuali successive modifiche di quelle fattispecie in esso richiamate.</i></p> <p><i>La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha da ultimo stabilito che l'assenza di una formale inclusione della fattispecie criminosa novellata nell'elenco dei reati previsto dal d.lg.231 esclude che essa possa fungere da reato presupposto della responsabilità dell'ente (Cass., Sez.un., 23 giugno 2011).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); • illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); • illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art 2628 c.c.) • operazioni in giudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); • omessa comunicazione del conflitto di interessi (art.2629 bis), introdotto |
|---|---|

dall'art. 31 della l. 28 dicembre 2005 n. 262

- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c., commi 1 e 2).

| | |
|---|---|
| <p>Art. 25- quater</p> <p>(introdotto con l. 14 gennaio 2003, n.7)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali; • delitti che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999. |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <p>Art. 25 quinqüies</p> <p>(introdotto con l. 11 agosto 2003, n. 228)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.); • prostituzione minorile (art. 600 <i>bis</i> c.p.); • pornografia minorile (art. 600 <i>ter</i> c.p.); • detenzione di materiale pornografico (art. 600 <i>quater</i> c.p.); • iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 <i>quinqüies</i> c.p.); • tratta di persone (art. 601 c.p.); • acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.). |
|---|---|

| | |
|---|--|
| <p>Art. 25 sexies</p> <p>(introdotto con l. 18 aprile 2005, n. 62)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V. titolo I bis, capo II del testo unico di cui al D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (artt. 184 e 185) |
|---|--|

| | |
|--|--|
| <p>Art. 25 quater I</p> <p>(introdotto con l. 9 gennaio 2006, n. 7)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 <i>bis</i> c.p.) |
|--|--|

| | |
|--|---|
| <p>L. 16 marzo 2006, n. 146</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Reati transnazionali <ul style="list-style-type: none"> - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); - Associazione di tipo mafioso (art. 416 <i>bis</i> c.p.); - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 <i>bis</i> c.p.); - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.); - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (l'art. 291 <i>quater</i> del DPR 23.1.1973, n. 43); - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (l'art. 74 DPR 9.10.1990, n. 309); - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 <i>bis</i>, 3 <i>ter</i> e 5 del d. lgs. 25.7.1998, n. 286). |
|--|---|

| | |
|---|--|
| <p>Art. 25 septies</p> <p>(introdotto con l. 3 agosto 2007, n. 123, modificato successivamente dall'art. 300 del d.lgs. 30 aprile 2008, n. 81)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (art.589, 590 c.p.), commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro. |
|---|--|

**Art. 25
octies**

(introdotto con
d.lgs. 21 luglio
2007, n. 231)

- Ricettazione (648 c.p.);
- Riciclaggio (648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 ter c.p.)

Art. 24 bis

(introdotto con
legge 18 marzo
2008, n. 48)

- Ipotesi di falsità in atti riguardanti i documenti informatici secondo la nozione offerta dall'art. 491 bis del codice penale:
 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.);
 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.);
 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.);
 - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (l'art. 479 c.p.);
 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.);
 - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.);
 - Falsità materiale commessa dal privato (l'art. 482 c.p.);
 - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
 - Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.);
 - Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.);
 - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.);
 - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.);
 - Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.);
 - Uso di atto falso (art. 489 c.p.)
 - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.).

- Reati informatici :

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinqües* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (l'art. 617 *quater* c.p.);
- Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (l'art. 617 *quinqües* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (l'art. 635 *bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (l'art. 635 *ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (l'art. 635 *quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinqües* c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinqües* c.p.).

Art. 24 ter

(introdotto con l. 15 luglio 2009, n. 94)

- Associazione per delinquere (art 416 c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs. 286/1998 (art. 416 comma 6 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 *bis* c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni;
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (.art. 402, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.).

Art. 25 bis 1

(introdotto con l. 23 luglio 2009, n. 99)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) • Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 <i>ter</i> c.p.) • Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 <i>quater</i> c.p.) |
|--|---|

| | |
|---|---|
| Art. 25 novies (introdotto con l. 23 luglio 2009, n. 99) | <ul style="list-style-type: none"> • Alcuni delitti in materia di violazione del diritto d'autore (artt. 171, 171 <i>bis</i>, 173 <i>ter</i>, 171 <i>septies</i>, 171 <i>octies</i> della legge 633/1941). |
|---|---|

| | |
|--|--|
| Art. 25 decies (introdotto con l. 3 agosto 2009, n. 116) | <ul style="list-style-type: none"> • Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 <i>bis</i> c.p.). |
|--|--|

| | |
|---|---|
| Art. 25- undecies (introdotto con d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121) | <ul style="list-style-type: none"> • alcuni reati ambientali previsti nel D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; • alcuni reati ambientali previsti nella legge 7 febbraio 992, n. 150; • reati <i>ex art.</i> 3 comma 6, l. 28 dicembre 1993 n. 549; • Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette artt. 727 <i>bis</i> c.p.; • Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto 733 <i>bis</i> c.p.; |
|---|---|

3. Sanzioni applicabili.

L'apparato sanzionatorio a disposizione del giudice penale è assai articolato.

Si prevedono: 1) sanzioni pecuniarie, 2) sanzioni interdittive; 3) confisca; 4) pubblicazione della sentenza. A loro volta le sanzioni interdittive consistono: a) nell'interdizione dall'esercizio di attività; b) nella sospensione o nella revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; d) nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi; e) nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sono sanzioni che, per lo più, provengono dal diritto penale, ove quella pecuniaria vi assolve la funzione di pena principale mentre la gran parte delle sanzioni interdittive e la pubblicazione della sentenza sono considerate pene accessorie. Per quanto riguarda la confisca va segnalato che essa è applicabile anche nella forma per equivalente (ossia su beni per un valore corrispondente a quelli oggetto di confisca, la cui esecuzione, nella specie, non è stata possibile).

SANZIONE PECUNIARIA

La sanzione pecuniaria – che costituisce la sanzione fondamentale e indefettibile, applicabile in relazione a tutti gli illeciti dipendenti da reati – viene comminata con il sistema per quote in un numero non inferiore a cento, né superiore a mille, con valore variabile della singola quota da un minimo di 258 ad un massimo di 1549 euro. Attraverso tale sistema ci si propone l'adeguamento della sanzione pecuniaria alle condizioni economiche dell'ente mediante un meccanismo commisurativo bifasico, nel rispetto dei limiti massimi astrattamente previsti dalla legge.

La valutazione si articola in due fasi: nella prima si considera la gravità dell'illecito, mediante l'utilizzazione di alcuni criteri che ricomprendono la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'ente e l'attività svolta per prevenire la commissione di ulteriori illeciti ovvero per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto; nella seconda si determina l'ammontare della singola quota sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

SANZIONE INTERDITTIVA

Le sanzioni interdittive si applicano, al contrario di quelle pecuniarie, solo in relazione ad alcuni reati e al ricorrere di almeno uno dei seguenti casi: a) l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e questo sia stato commesso da soggetti in posizione apicale; ovvero se posto in

essere dai c.d. sottoposti, la realizzazione del reato sia stata determinata o, comunque, agevolata da gravi carenze organizzative (si noti come la sufficienza della mera “agevolazione” dovuta a carenze organizzative rischi di sminuire fortemente la portata del requisito richiesto, sebbene debba comunque trattarsi di carenze gravi); *b*) ove si tratti di reiterazione degli illeciti (che si ha allorquando l’ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito, nei cinque anni successivi alla condanna ne commette un altro). Ai fini della determinazione delle sanzioni interdittive (tipo e durata) si applicano gli stessi criteri stabiliti per le sanzioni pecuniarie.

È importante sottolineare che le misure interdittive, ai sensi dell’art. 45, sono applicabili all’ente anche in via cautelare, al ricorrere di gravi indizi di responsabilità dell’ente e quando vi sia il pericolo di reiterazione di illeciti della stessa indole di quelli per cui si procede.

4. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: contenuti ed effetti.

In base all’art. 6 del Decreto, l’esonero dalla responsabilità consegue alla prova da parte dell’Ente della sussistenza dei requisiti che seguono:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Il contenuto del Modello organizzativo (d’ora in avanti anche “Modello”) deve rispondere alle seguenti esigenze, anch’esse indicate nel Decreto (art. 6):

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Come anticipato, l'art. 7 dispone che <<nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza>>, specificandosi che, <<in ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi>>. In particolare, al terzo comma si stabilisce che <<il Modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio>>. Si precisa ulteriormente che l'efficace attuazione del Modello richiede, da una parte <<una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività>> e, dall'altra, un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Da ultimo, l'art. 30 del d. lgs. n.81 del 2008 prevede, con specifico riferimento alla responsabilità dell'Ente *ex art. 25 septies* (<<*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*>>) del d. lgs. 231 del 2001 che <<il Modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.>>

Inoltre, si precisa che tale Modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione di siffatte attività, dovendo in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Al quarto comma del medesimo articolo, poi, si chiarisce che il Modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del Modello organizzativo devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. Organismo di vigilanza: obbligatorietà e caratteri tipici

Quale ulteriore adempimento ai fini dell'esonero dalla responsabilità *ex* D.lgs.231/2001, l'art. 6 comma 1 lett. b) del Decreto prescrive l'istituzione di un Organismo (d'ora in avanti anche Odv) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, a cui è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, curandone altresì l'aggiornamento.

Invero, il d. lgs. 231 del 2001 richiede espressamente l'istituzione di un Organismo con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli solo nell'ambito dei reati commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da soggetti che rivestano una posizione apicale. Ciò lo si desume chiaramente dal diverso tenore dell'art. 7 (disposizione che per l'appunto si occupa delle misure di prevenzione che l'ente deve porre in atto al fine di ottenere l'esonero da responsabilità per i reati commessi dai c.d. sottoposti) ove non si menziona la necessità di istituire un Organismo *ad hoc*, lasciando il controllo sull'operato dei subordinati ai titolari dei poteri di direzione e vigilanza.

Si ritiene tuttavia che, allo scopo di assicurare una maggiore efficacia nel controllo, sia preferibile assegnare all'Organismo prescelto un campo di azione generalizzato, demandandogli anche il compito di vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei sottoposti.

Come detto, in base a quanto previsto dall'art. 6 comma 1 lett. b) del Decreto, deve trattarsi di un Organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, sicché si ritiene che esso debba trovarsi in posizione di terzietà e indipendenza rispetto agli altri organi dell'ente.

Ulteriori requisiti da soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni da parte dell'Organismo sono poi la professionalità nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali e la continuità di azione. A tal fine, i componenti del suddetto organo devono possedere le conoscenze e l'esperienza necessarie per assicurare collegialmente un controllo operativo ed una supervisione, nei limiti stabiliti dal Modello, sicuri ed efficaci relativamente a tutte le procedure aziendali sottoposte a vigilanza. L'Organismo può, per particolari problematiche, avvalersi, all'occorrenza, della collaborazione di esperti, ai quali sarà conferita dalla Società specifica consulenza.

Va osservato come i poteri di iniziativa e di controllo attribuiti per legge all'Organismo siano da intendersi esclusivamente preordinati alla verifica dell'effettiva osservanza da parte dei soggetti (apicali e dipendenti) delle specifiche procedure stabilite nel Modello e non vi sia pertanto alcuna interferenza con i poteri di gestione attribuiti all'amministratore.

PARTE SECONDA

CAPO I

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: OBIETTIVI E FASI PROCEDURALI

1. Finalità

La casa di cura è sensibile all'esigenza di diffondere e consolidare una cultura di correttezza, integrità e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria immagine e posizione, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, rappresentanti e partner d'affari.

A tal fine, la società ha sviluppato un programma di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo volto ad integrare i principi comportamentali e le procedure già adottate.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto della casa di cura, affinché tengano comportamenti corretti e trasparenti nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso.

In particolare, attraverso l'adozione del Modello, la casa di cura si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della casa di cura nelle aree di attività a rischio-reato, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel Modello organizzativo, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni disciplinari ed eventualmente anche penali, nonché di poter esporre la società per la quale operano a sanzioni amministrative;
- consentire alla casa di cura, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o porre termine ovvero impedire ad altri la prosecuzione della commissione dei reati stessi;

- contribuire a far comprendere il senso dell'organizzazione di cui si è parte, attraverso il rispetto dei ruoli, delle regole e delle modalità operative, nella consapevolezza delle conseguenze in termini di responsabilità che comportano le decisioni assunte per conto della società.

Nell'ottica della realizzazione di un programma d'interventi sistematici e razionali per la definizione del proprio Modello organizzativo e di controllo, la casa di cura ha predisposto una mappa delle attività aziendali e ha individuato nell'ambito delle stesse le cosiddette attività "a rischio" ovvero quelle che, per loro natura, rientrano tra le attività da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del decreto.

A seguito dell'individuazione delle attività "a rischio", la casa di cura ha tenuto conto, nella predisposizione del Modello Organizzativo:

- a) delle prescrizioni del decreto n. 231 del 2001;
- b) della prima elaborazione giurisprudenziale formatasi circa l'individuazione dei parametri idonei per poter giungere ad un vaglio di piena adeguatezza di un Modello organizzativo.

2. Procedura di formazione del Modello: le fasi

La casa di cura, ai fini di quanto previsto nel Decreto, ha individuato gli aspetti rilevanti per la definizione del Modello.

Tali aspetti sono così sintetizzabili:

- mappa dei processi e delle attività aziendali "sensibili" ossia di quelle nel cui ambito è più frequente l'astratta possibilità di commissione dei reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- analisi dei protocolli in essere e definizione delle eventuali implementazioni per una più efficace attività di prevenzione;
- progettazione e applicazione del sistema di prevenzione dei reati;

- identificazione dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento e osservanza del Modello;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo;
- elaborazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- aggiornamento periodico del Modello.

CAPO II

ADOZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

1. Adozione del Modello

Conformemente al disposto dell'art. 6 comma 1 lett. a) del Decreto, in base al quale il Modello è atto d'emanazione dell'organo dirigente, l'Amministratore della Società, in data 22/12/2011, ha adottato il presente Modello.

Copia del Modello è depositata presso la sede della società in data 22/12/2011.

Il presente Modello è reso noto a tutti i destinatari delle procedure in esso contenute tramite il sito internet della società, affissione, mediante messa a disposizione in luogo accessibile a tutti i dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, della Legge 300/1970, ovvero in altra forma idonea a garantirne la conoscibilità. L'Odv, nel corso della prima riunione successiva alla sua nomina, verifica che i suddetti adempimenti siano stati rispettati.

Entro 60 giorni dalla sua adozione, l'Amministratore, in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, deve organizzare delle riunioni illustrative presso ogni singola sede, tenuto conto delle specifiche competenze e attribuzioni rispetto alle aree a rischio-reato.

Eventuali modifiche al presente Modello devono essere approvate dall'Amministratore e portate a conoscenza di tutti i soggetti interessati, nelle stesse forme sopra indicate.

2. Formazione e aggiornamento del personale.

Ai fini dell'attuazione del Modello, la formazione del personale sarà gestita dall'Amministratore, in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza e sarà articolata sui livelli di seguito indicati.

Per i NEOASSUNTI:

- Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente: informativa nella lettera di assunzione; seminario iniziale; specifici corsi di formazione e di aggiornamento (anche sui contenuti del Modello e sui reati presupposto); specifiche *e-mail* di aggiornamento;

- Altro personale: informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti; seminario iniziale; specifici corsi di formazione e di aggiornamento (anche sui contenuti del Modello e sui reati presupposto); specifiche *e-mail* di aggiornamento;

- Consulenti, fornitori, operatori sanitari: informativa relativamente all'esistenza del Modello.

Sarà poi garantita a TUTTI I DIPENDENTI:

- l'organizzazione, una volta l'anno e, comunque ogni volta che ne ravvisi la necessità, di una riunione informativa finalizzata all'illustrazione di eventuali aggiornamenti e modifiche del Modello, cui verranno invitati a partecipare i dipendenti della Società, i soggetti in posizione apicale e, ove ritenuto opportuno, anche soggetti terzi che collaborano, a qualsiasi titolo, con la società. Delle riunioni verrà redatto apposito verbale, con l'indicazione delle persone intervenute e degli argomenti trattati;

- l'organizzazione periodica di incontri di studio interni finalizzati all'esplicazione ed alla implementazione di una cultura d'impresa improntata al rispetto ed alla valorizzazione del Modello.

CAPO III

REGOLE DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI CUI AL D.LGS. 231/2001

1. Catalogazione dei reati presupposto in ragione delle classi di rischio individuate.

La casa di cura, nell'individuazione delle procedure ritenute idonee alla prevenzione dei reati presupposto, ha classificato i reati in base alla presumibile frequenza di verificabilità del reato all'interno della struttura societaria e alla connessione con gli specifici profili organizzativi e gestionali.

Oltre al rischio-reato in astratto al quale è stato assegnato uno specifico livello di probabilità si è poi provveduto a valutare il rischio effettivo per la casa di cura, verificando preliminarmente l'idoneità dei protocolli comportamentali già esistenti e la eventuale necessità di implementarli per una più efficace attività di prevenzione.

2. Procedure generali di prevenzione

Le operazioni concernenti attività a *rischio-reati* devono essere sempre registrate documentalmente e verificabili con immediatezza.

Ogni documento afferente la gestione amministrativa o societaria deve essere redatto in conformità alla normativa vigente e sottoscritto da chi lo ha formato.

È vietato formare dolosamente in modo falso o artefatto documenti amministrativi o societari.

Nell'ambito dell'attività della casa di cura la richiesta e l'ottenimento di un provvedimento amministrativo, nonché lo svolgimento delle procedure necessarie al conseguimento di contributi, finanziamenti pubblici, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo devono essere conformi alla legge ed alla normativa di settore.

È fatto obbligo di registrare documentalmente ogni movimentazione di denaro e di fondi della casa di cura.

Nei rapporti con i rappresentanti della Asp, Regione, Provincia, Comune ovvero di qualsiasi altro ente pubblico o pubblica amministrazione, anche delle Comunità europee, è fatto divieto a chiunque

operi in nome e per conto della casa di cura di condizionare le decisioni con violenza, minaccia o inganno.

L'Amministratore e il Direttore sanitario sono tenuti alla reciproca informazione e consulenza in tutte le ipotesi in cui l'attività dell'uno possa riguardare la competenza dell'altro. La stessa regola vale per tutti coloro che partecipano a fasi diverse di una medesima procedura amministrativa o societaria.

Ogni attività deve essere autorizzata specificamente o in via generale da chi ne abbia il potere.

L'Amministratore, in ragione dell'articolazione delle attività e della complessità organizzativa, può adottare un sistema di deleghe di poteri e funzioni. La delega è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a)** che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b)** che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c)** che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d)** che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e)** che la delega sia accettata dal delegato per iscritto;
- f)** che alla delega sia data adeguata e tempestiva pubblicità.

Nelle ipotesi in cui il trasferimento di funzioni avvenga in materia di organizzazione del lavoro il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel rispetto dei medesimi limiti e condizioni di cui sopra.

In questo caso permane l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita tale delega non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

L'Amministratore nello stipulare convenzioni con Organizzazioni ed Enti Privati per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali deve selezionare la controparte negoziale in modo da garantire adeguati *standards* qualitativi della prestazione offerta.

In caso di prestazioni non convenzionate con il SSN la determinazione della tariffa deve essere parametrata ai seguenti indici: tariffari degli Ordini dei Medici; costo generalmente praticato dei prodotti e dei servizi necessari per l'erogazione delle prestazioni; costi del personale; costi generali; aspetti organizzativi e amministrativi.

Eventuali incarichi di consulenza esterna devono essere conferiti solo in presenza di reali esigenze aziendali e la relativa proposta deve essere formalizzata per iscritto recando l'indicazione espressa del compenso pattuito.

I fornitori devono essere selezionati in base a criteri di scelta individuati nel rispetto della legislazione regionale, nazionale e comunitaria, nonché tenendo conto dei protocolli comportamentali già esistenti. In particolare, nell'individuazione del fornitore si dovrà far riferimento all'albo dei fornitori, agli accordi quadro e ai contratti di fornitura vigenti.

I contratti stipulati con consulenti e fornitori devono contenere specifiche clausole per l'immediata risoluzione del rapporto nelle ipotesi di inosservanza, da parte di questi, del Modello, nonché di elusione fraudolenta dello stesso, limitatamente alle procedure, richiamate nei contratti, attinenti all'oggetto dell'incarico o alla effettuazione della prestazione.

3. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 24 D.lgs. 231/2001

La casa di cura, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 24 D.lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato.

L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

| POSSIBILI MODALITÀ DI CONDOTTA | ATTIVITÀ A RISCHIO | OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE O IMPLEMENTARE |
|---|--|---|
| <p>Presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti informazioni non vere, ovvero omissione di informazioni dovute, al fine di ottenere rimborsi, finanziamenti, contributi, o altre erogazioni comunque denominate da parte della Regione, Provincia, Comune o altri enti pubblici, o anche della Comunità europea.</p> | <p>Fatturazione</p> <p>Erogazione di <i>benefits</i> o altri incentivi</p> | <p>È vietato emettere fatture per prestazioni non realmente erogate, ovvero fatturare utilizzando un'impropria codifica (ICD-9-CM) delle prestazioni erogate e delle diagnosi.</p> <p>È vietato, altresì, non emettere note di credito laddove siano state fatturate, anche se per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o comunque non finanziabili.</p> <p>Il Direttore amministrativo si riunisce, almeno una volta al mese, con il Comitato dei medici per esaminare a campione la correttezza della fatturazione, confrontando i risultati con i dati contenuti nelle cartelle cliniche .</p> <p>Al di fuori di quanto stabilito dall'accordo collettivo nazionale fra A.I.O.P. e ANAAO-ASSOMED, non è consentito all'Amministratore della casa di</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>Istruzione e gestione delle pratiche di finanziamento</p> | <p>cura, salvi i casi di approvazione preventiva e per iscritto da parte dell'Odv, promettere o erogare partecipazioni al fatturato, <i>benefits</i> o altri analoghi incentivi, parametrati al futuro conseguimento di risultati finanziari, il cui ottenimento nell'esercizio appaia straordinariamente difficile.</p> <p>Con specifico riferimento al personale addetto alla fatturazione, non si può prevedere che il relativo stipendio contempli <i>ad personam</i>, in qualsiasi forma, incentivi commisurati al risultato finanziario dell'impresa.</p> <p>Qualora la casa di cura usufruisca di finanziamenti pubblici l'Amministratore e chiunque altro partecipi al relativo procedimento di ottenimento o di utilizzazione sono tenuti a rispettare la normativa vigente e il vincolo di destinazione degli stessi.</p> <p>L'Amministratore individua almeno un soggetto responsabile dell'istruzione della pratica di finanziamento ed un altro addetto al riesame della stessa prima che la medesima venga presentata all'Amministratore quale soggetto deputato all'esame finale ed alla formale sottoscrizione.</p> <p>In particolare, coloro i quali risultano preposti all'istruzione della pratica di finanziamento devono osservare l'obbligo di veridicità dei dati e dei fatti dichiarati.</p> <p>L'Amministratore deve destinare le somme erogate a titolo di finanziamento pubblico agli scopi per i quali furono ottenuti. Il</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|---|---|
| | <p>Redazione delle cartelle cliniche</p> <p>Diagnosi e prescrizione esami</p> | <p>riscontro di qualsivoglia irregolarità nella procedura di erogazione o gestione di finanziamenti pubblici obbliga coloro i quali svolgono attività ad essa connesse a fornirne segnalazione all'Amministratore e all'Odv.</p> <p>I soggetti che all'interno della casa di cura sono preposti alla redazione delle cartelle cliniche sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di veridicità dei dati e dei fatti dichiarati e al rispetto delle procedure, anche informatiche, previste per la relativa compilazione ed archiviazione.</p> <p>Il Direttore sanitario è tenuto al controllo della completezza e della regolarità delle cartelle cliniche e delle schede di dimissione dei pazienti.</p> <p>Il sistema di acquisizione dati del paziente e la gestione degli stessi deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.</p> <p>È vietato erogare prestazioni sanitarie non strettamente necessarie alle esigenze diagnostiche o terapeutiche che emergono dalla valutazione del quadro clinico del paziente.</p> <p>In particolare, il medico che effettua la diagnosi è obbligato a stabilire le prestazioni sanitarie da erogare seguendo le linee guida contenute in eventuali protocolli approvate dal Direttore sanitario e comunicate all'Amministratore, ovvero motivando per iscritto la difformità da esse, laddove emergano profili di peculiarità nella diagnosi o cura che rendano necessario eseguire un diverso trattamento.</p> |
|--|---|---|

| | | |
|--|--|--|
| | Accesso alla rete informatica aziendale | <p>Ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete informatica aziendale sono attribuite una <i>user ID</i> e una <i>password</i> personali, che lo stesso si impegna a non comunicare a terzi, salvo che all'Odv per lo svolgimento dei suoi compiti. È vietato utilizzare la <i>user ID</i> o la <i>password</i> di altro operatore. Le password sono rilasciate dalla società esterna che gestisce il sistema informatico della casa di cura, su richiesta del Direttore amministrativo ovvero di soggetto a ciò delegato.</p> <p>L'elenco delle passwords e i relativi aggiornamenti sono trasmessi al Referente per la gestione del sistema informativo il quale ne cura l'archiviazione.</p> |
|--|--|--|

4. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 24 bis D.lgs. 231/2001

La casa di cura, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 24 bis D.lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato.

L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

| POSSIBILI MODALITÀ DI CONDOTTA | ATTIVITÀ A RISCHIO | OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE O IMPLEMENTARE |
|---|---------------------------------|--|
| <p>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.</p> <p>Inserimento nel sistema di dati e di dati non corrispondenti al vero o alterazione di dati in precedenza immessi.</p> <p>Falsificazione, in altre forme, del documento informatico.</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.</p> <p>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso.</p> | <p>Gestione database</p> | <p>Il Referente per la gestione del sistema informativo annota in un registro l'identità dei soggetti ai quali è consentito l'accesso ai propri database ovvero la veridicità dei dati identificanti i soggetti autorizzati all'accesso. Nell'ipotesi in cui tale attività sia affidata ad un ente certificatore terzo, la società gli trasmette la relativa documentazione.</p> <p>La casa di cura custodisce, tramite un soggetto a ciò formalmente delegato, copia della suddetta documentazione per l'intera durata di validità delle credenziali di autenticazione concesse, internamente o da ente certificatore terzo.</p> <p>Ogni variazione apportata al profilo dell'utente, nonché l'esclusione dal sistema informativo saranno comunicate per iscritto dal Direttore amministrativo o da soggetto a ciò formalmente delegato</p> |

| | | |
|--|---|---|
| | <p data-bbox="523 1803 1054 1870">Installazione di software di terze parti per la fatturazione o altre attività</p> | <p data-bbox="1070 190 1509 526">esclusivamente al titolare del profilo utente modificato. La distruzione di detta documentazione è consentita esclusivamente al cessare dell'obbligo legale di conservazione di ciascun documento creato dal soggetto al quale si sono rilasciate le credenziali di autenticazione.</p> <p data-bbox="1070 560 1509 996">La casa di cura, nella figura del Referente per la gestione del sistema informativo, in collaborazione con l'eventuale software house esterna, verifica sempre all'atto dell'installazione, e successivamente tramite cicliche rivalutazioni, l'impossibilità da parte degli operatori di accedere ai dati archiviati per distruggerli, deteriorarli, cancellarli, sopprimerli o alterarli sotto ogni forma in tutto o in parte.</p> <p data-bbox="1070 1097 1509 1433">E' fatto salvo il diritto del titolare dell'informazione di richiederne formalmente l'integrazione, la cancellazione o la rettifica che dovranno avvenire tramite un apposito profilo, utilizzabile esclusivamente da un soggetto autorizzato per il tempo strettamente necessario al compimento di tale operazione.</p> <p data-bbox="1070 1433 1509 1635">Il Referente per la gestione del servizio informativo vigila affinché nessun altro operatore abbia all'interno del suo abituale profilo la possibilità di effettuare le suddette modifiche.</p> <p data-bbox="1070 1803 1509 2002">Nell'ipotesi di installazione, in conformità alla normativa vigente, di <i>software</i> di terze parti che partecipano al processo formativo del dato utilizzato per la rendicontazione delle attività</p> |
|--|---|---|

| | | |
|--|--|--|
| | <p style="text-align: center;">Gestione cartelle cliniche</p> | <p>svolte e loro successiva fatturazione e per l'analisi dei flussi informativi, il Referente per la gestione del servizio informativo si impegna ad effettuare un costante monitoraggio sulla corrispondenza tra i settaggi dei suddetti programmi e le disposizioni in materia.</p> <p>E' fatto divieto ad ogni operatore di modificare contenuti e settaggi dei suddetti programmi se non in ottemperanza ad idonee disposizioni da parte dell'ente pubblico di riferimento ed esclusivamente per la parte che il programmatore del <i>software</i> avrà lasciato alla configurazione ad opera dell'utente finale.</p> <p>E' fatto altresì espresso divieto agli operatori di procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei al superamento delle misure di sicurezza poste a protezione dei <i>software</i>.</p> <p>È fatto obbligo al Direttore sanitario di esaminare, almeno due volte l'anno, un campione significativo di cartelle cliniche, verificando la congruenza dei dati ivi riportati rispetto a quelli contenuti in referti, schede di accettazione e dimissione ospedaliera.</p> <p>A tal fine si avvale di una commissione composta da tre medici, di volta in volta da lui nominata e coordinata.</p> <p>La commissione, così costituita, redige un verbale che certifichi quante e quali cartelle sono state analizzate e le relative risultanze. Il verbale deve essere inviato all'Odv.</p> <p>L'Amministratore, anche tramite un responsabile a ciò formalmente</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | <p style="text-align: center;">Rilascio certificati e notificazioni</p> | <p>delegato, cura che sia effettuata periodicamente una verifica sulla piena corrispondenza di quanto riportato nelle copie delle cartelle cliniche rilasciate dal Direttore sanitario con quanto contenuto nei <i>database</i> aziendali.</p> <p>Il Referente per la gestione del sistema informativo verifica l'impossibilità da parte degli operatori di sistema di modificare le informazioni oggetto di certificazione tramite un'opportuna organizzazione di profili operatore e regole di sistema che garantiscono l'impossibilità di alterare il dato inserito da altri ed anche, se trascorso un lasso temporale rilevante, dallo stesso operatore.</p> <p>È fatto obbligo al Referente per la gestione del sistema informativo di elaborare e trasmettere ove previsto alla questura, al comune, o ad altro ente, registrazioni circa le operazioni della casa di cura, di certificare all'Amministratore la corrispondenza al vero di quanto contenuto nella notifica.</p> |
|--|--|---|

5. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 24 ter D.lgs. 231/2001

La casa di cura, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 24 ter D.lgs. 231/2001, valuta che:

- *sia da considerare del tutto estranea all'attività di impresa svolta dalla casa di cura la fattispecie penale, in esso richiamata, dell'illegale fabbricazione e detenzione di armi, rispetto alla quale pertanto la casa di cura ritiene che, tenuto conto dell'attività di impresa e della struttura logistica dell'azienda, tale rischio-reato sia da considerare inesistente;*
- *per quel che riguarda le ipotesi associative richiamate esse prevedono quali requisiti tipici la stabilità del vincolo associativo, desumibile da un certo livello di organizzazione dell'associazione e il perseguimento di una finalità associativa consistente nella realizzazione di programma delittuoso generico, di commettere cioè una serie indeterminata di delitti. E' da escludere, pertanto, la possibilità di immaginare nel caso della società, e più in generale di ogni impresa lecita, la realizzazione della condotta di costituzione di una associazione a ciò finalizzata.*

L'unico rischio che in astratto potrebbe ricorrere è quello che la struttura organizzativa societaria sia utilizzata da più persone al fine di realizzare una serie di delitti nell'interesse o a vantaggio della società stessa; ipotesi che la giurisprudenza spesso riconduce alla figura dell'art. 416 c.p. piuttosto che al mero concorso di persone in più reati. In quest'ottica, è evidente, però, come tale rischio non sia individuabile ex ante da parte della casa di cura, in quanto la stessa non nasce come associazione criminale, ma si leghi ad un fenomeno di devianza dipendente dalle determinazioni di alcuni suoi membri che decidono di sfruttare l'organizzazione di persone e di mezzi, tipica di ogni impresa, per fini criminali ovvero agevolino dall'esterno, tramite il perfezionamento di rapporti contrattuali, organizzazioni di tipo mafioso.

In merito a questa astratta possibilità la casa di cura ha individuato taluni principi generali di comportamento da richiamare espressamente nelle attività ritenute maggiormente esposte a tale rischio. L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

| POSSIBILI MODALITÀ DI CONDOTTA | ATTIVITÀ A RISCHIO | PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO |
|---------------------------------------|---------------------------|---|
|---------------------------------------|---------------------------|---|

| | | |
|--|--|--|
| <p>Perfezionamento di rapporti contrattuali con organizzazioni criminali di tipo mafioso volte consapevolmente al sostegno o al rafforzamento delle stesse organizzazioni.</p> | <p>Affidamento incarichi professionali</p> <p>Selezione fornitori e <i>partners</i> commerciali</p> <p>Selezione e assunzione del personale</p> <p>Acquisto di beni e servizi</p> <p>Gestione di sostanze stupefacenti e psicotrope</p> | <p>La società si impegna ad operare secondo la legge e le regole del mercato, proprie del settore, al fine di garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza e a vigilare affinché, allo stesso modo, si comportino tutti coloro che agiscono nell'interesse o a vantaggio della struttura. Sarà vietato perciò l'approfittamento, in qualunque forma, di eventuali condizioni di assoggettamento ambientale, che determinino situazioni di disparità nelle contrattazioni, ovvero intrattenere rapporti commerciali con i soggetti che si sa essere appartenenti ad associazioni di tipo mafioso</p> <p>Nella scelta dei fornitori e <i>partners</i>, l'Amministratore, coadiuvato dal Direttore amministrativo, tiene conto, oltre che delle procedure di sistema, della convenienza economica, anche della qualità ed affidabilità degli stessi.</p> <p>La Direzione amministrativa annualmente cura l'aggiornamento del Modulo riassuntivo valutazione fornitori dove sono registrati tutti i fornitori della struttura sanitaria e ne trasmette copia all'Odv per la verifica del rispetto dei criteri di selezione.</p> <p>Le relazioni con i fornitori sono regolate da contratti finalizzati a conseguire la massima chiarezza nella disciplina del rapporto.</p> <p>La casa di cura si impegna a garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia di assunzione del personale e del suo trattamento economico.</p> <p>Gli acquisti dei farmaci sono richiesti dal personale mediante la compilazione del modello "Richiesta farmaci e materiale sanitario" e del modello "Richiesta farmaci e materiale sanitario per la sala operatoria".</p> <p>Gli ordini devono essere sempre inoltrati in modalità registrata.</p> <p>I moduli relativi agli ordini effettuati direttamente dagli ambulatori, dai laboratori, dai reparti, o dalla sala operatoria sono trasmessi, almeno mensilmente, al Direttore</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>amministrativo che, a sua volta, li trasmette all'Odv per consentire il controllo sulla fatturazione.</p> <p>Il Responsabile della farmacia verifica, secondo le procedure di sistema, la corrispondenza tra il quantitativo di medicinali indicato nell'ordine d'acquisto e quello effettivamente consegnato dal fornitore ed in caso di difformità ne informa immediatamente il Direttore sanitario.</p> |
|--|--|---|

6. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 D.lgs. 231/2001

La casa di cura, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 25 D.lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato.

L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

| POSSIBILI MODALITÀ DI CONDOTTA | ATTIVITÀ A RISCHIO | OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE O IMPLEMENTARE |
|--|---|---|
| <p>Dazione o promessa di denaro o altra utilità (assunzione del personale, conferimento incarichi di consulenza, stipulazione contratti di fornitura, compravendita o locazione di immobili con la pubblica amministrazione) ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in cambio del compimento di un atto contrario o conforme ai doveri di ufficio.</p> <p>Induzione o costrizione di altri alla promessa o dazione indebita di denaro o altre utilità.</p> | <p>Gestione ordini di pagamenti</p> <p>Rapporti con Asp, Regione e altri enti pubblici</p> | <p>L'Amministratore deve rendere pubblica l'identità dei soggetti abilitati all'autorizzazione delle disposizioni di pagamento e i limiti entro i quali gli stessi possono operare.</p> <p>L'Amministratore, salvo che non vi sia soggetto a ciò specificamente delegato, e, nei limiti delle rispettive attribuzioni e competenze, il Direttore sanitario tengono i rapporti con i funzionari dell'Assessorato regionale alla sanità e con quelli della Asp, con le autorità e i funzionari comunali, provinciali e delle altre istituzioni pubbliche nazionali o comunitarie, ovvero con privati con i quali la casa di cura venga in rapporto, salvo che non si tratti di materia la cui competenza sia riservata dalla normativa al Direttore sanitario. In quest'ultimo caso il Direttore</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>sanitario è tenuto ad informare in modo puntuale l'Amministratore sull'andamento e sull'esito di ogni pratica in essere con i predetti enti o istituzioni.</p> <p>I soggetti di cui sopra sono tenuti ad informare in modo puntuale l'Odv sull'andamento e sull'esito di ogni pratica in essere con i predetti enti o istituzioni.</p> <p>È vietato a tutti i soggetti previsti all'art. 5 del Decreto offrire, promettere o consegnare denaro, doni o altra utilità, anche per interposta persona, a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, anche delle Comunità europee, di ogni qualifica o livello, al loro coniuge ovvero ai loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle o a persone da quelle indicate, salvo che il fatto si verifichi in occasione di festività in cui sia tradizione lo scambio di doni o, comunque, questi siano di tenue valore o si riferisca a contribuzioni, nei limiti consentiti dalla legge, in occasione di campagne elettorali.</p> <p>Ogni spesa di rappresentanza deve essere prontamente rendicontata.</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | <p data-bbox="547 922 1029 1021">Convenzioni con Organizzazioni ed Enti Privati per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali</p> <p data-bbox="580 1662 995 1693">Rapporti con case farmaceutiche</p> | <p data-bbox="1070 190 1497 353">I laboratori esterni vengono individuati esclusivamente tra quelli certificati ed autorizzati dall'Assessorato regionale alla sanità.</p> <p data-bbox="1070 360 1497 763">I contratti stipulati con consulenti, fornitori e partners commerciali devono contenere specifiche clausole per l'immediata risoluzione del rapporto nelle ipotesi di inosservanza del Modello, nonché di elusione fraudolenta dello stesso, limitatamente alle procedure in esso contenute attinenti all'oggetto dell'incarico o alla effettuazione della prestazione.</p> <p data-bbox="1070 898 1497 1160">L'Amministratore nello stipulare convenzioni con Organizzazioni ed Enti Privati per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali deve selezionare la controparte negoziale in modo da garantire adeguati <i>standards</i> qualitativi della prestazione offerta.</p> <p data-bbox="1070 1167 1497 1536">In caso di prestazioni non convenzionate con il SSN la determinazione della tariffa deve essere parametrata ai seguenti indici: tariffari degli Ordini dei Medici; costo generalmente praticato dei prodotti e dei servizi necessari per l'erogazione delle prestazioni; costi del personale; costi generali; aspetti organizzativi e amministrativi).</p> <p data-bbox="1070 1603 1497 2002">È vietato al personale medico della casa di cura di ricevere denaro o qualsiasi altra utilità da case farmaceutiche, informatori o depositi farmaceutici o da chiunque altro produca, venda o promuova presidi sanitari prescrivibili agli assistiti della casa di cura, salvo che si tratti di utilità approvate preventivamente per iscritto dall'Odv o di oggetti promozionali di tenue valore.</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | <p>Accettazione e dimissione pazienti</p> | <p>La gestione delle liste di attesa dei pazienti deve essere rigorosamente improntata ai principi di uguaglianza e imparzialità e al rispetto dell'ordine prestabilito</p> <p>È vietato a tutti i soggetti previsti dall'art. 5 del Decreto di ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità, o di accettarne la promessa da chiunque, nei rapporti con la casa di cura, voglia conseguire un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni interne impartite da chi ne ha il potere.</p> |
|--|--|---|

7. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 bis del D.lgs. 231/2001

La Società, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 25 bis 1 D.lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato. Per quel che riguarda i reati presupposto previsti all'art. 25 bis del decreto va osservato come alcune delle fattispecie penali in esso richiamate siano da considerare del tutto estranee alle attività di impresa svolta dalla società. Si tratta delle fattispecie di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473c.p.) e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p). Per le restanti ipotesi, l'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

| POSSIBILI MODALITÀ DI CONDOTTA | ATTIVITÀ A RISCHIO | OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE O IMPLEMENTARE |
|--|---------------------|--|
| <p>Detenzione, spendita o messa altrimenti in circolazione di monete falsificate ricevute in buona fede.</p> | <p>Cassa</p> | <p>Nel caso di pagamenti in contanti é fatto obbligo per l'addetto agli incassi di verificare la genuinità del denaro mediante l'utilizzazione di apposito strumento di rilevazione della falsità.</p> <p>Nel caso di monete o biglietti contraffatti, l'addetto agli incassi deve informare senza ritardo l'Amministratore attraverso apposita nota, allegando le monete o i biglietti; l'Amministratore deve rilasciargli apposita ricevuta e informare immediatamente l'autorità di pubblica sicurezza.</p> |

8. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 ter D.lgs. 231/2001

La Società, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 25 ter D.lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato.

L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate

| POSSIBILI MODALITÀ DI CONDOTTA | ATTIVITÀ A RISCHIO | PRINCIPI GENERALI DI COMPORAMENTO |
|---|--|---|
| Compimento dei reati di cui all'art. 25 ter. | SOCIETARIA | Ai fini della salvaguardia degli interessi sociali, dei soci e dei creditori, gli organi sociali ed ogni altro soggetto coinvolto, anche di fatto, nell'attività societaria, devono osservare le disposizioni di legge a tutela dell'informazione e trasparenza societaria, nonché della formazione del capitale e della sua integrità. |
| Formazione, redazione o approvazione di un bilancio o di altre comunicazioni sociali contenenti fatti o valutazioni ingannevoli sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società. | Redazione dei documenti contabili | OBBLIGHI DI COMPORAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE O IMPLEMENTARE Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. Gli organi sociali ed ogni altro soggetto coinvolto, anche di fatto, nell'attività societaria, devono uniformare le procedure contabili e amministrative ai principi contabili stabiliti dalle Commissioni dei Consigli Nazionali dei dottori e dei ragionieri commercialisti, nonché ad ogni altro principio |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>internazionale recepito nel nostro sistema. Per gli stessi soggetti è obbligatoria la partecipazione a programmi di formazione e aggiornamento che la società vorrà organizzare in ordine alle problematiche giuridiche e contabili relative alla redazione del bilancio.</p> <p>I responsabili della bozza di bilancio devono sottoscrivere apposite dichiarazioni circa la veridicità delle informazioni e dei dati utilizzati e della documentazione allegata; esse devono pervenire all' Odv anteriormente alla trasmissione della bozza di bilancio all'Assemblea dei soci per l'approvazione.</p> <p>L'Odv può chiedere di esaminare la bozza di bilancio prima della data fissata per la sua adozione.</p> <p>L'amministratore nei rapporti con gli altri soci deve garantire il corretto svolgimento dell'attività di controllo a questi legalmente attribuita, anche soddisfacendo eventuali richieste di informazioni e rendendo loro disponibili i documenti necessari all'esercizio del controllo.</p> <p>Nei rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza è fatto obbligo di effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste in base alla legge, e di non frapporre alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| <p>Esposizione, nelle comunicazioni alle Autorità pubbliche di vigilanza, di fatti non rispondenti al vero concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero occultamento, con altri mezzi fraudolenti, di fatti della stessa tipologia da comunicare. Ostacolo, in qualsiasi forma, alle funzioni di vigilanza delle predette Autorità.</p> | <p>Rapporti con gli organi di controllo e le autorità di vigilanza</p> | <p>Gli organi sociali devono osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale. Ogni operazione idonea a incidere sull'integrità del patrimonio indisponibile della società non può essere effettuata se non previa, puntuale verifica in ordine alla consistenza dello stato patrimoniale e solo a seguito dell'acquisizione preventiva del parere degli organi di controllo. Delle operazioni di cui al comma precedente deve essere data comunicazione all'Odv.</p> |
| <p>Operazioni di riduzione o aumento fittizio del capitale sociale o di ripartizione di utili fittizi o non distribuibili atte a pregiudicare i creditori sociali.</p> | <p>Disposizione del patrimonio sociale</p> | <p>È vietato porre in essere, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.</p> |
| <p>Diffusione di notizie false, compimento di operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei ad alterare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari</p> | <p>Operazioni su strumenti finanziari non quotati e notizie price sensitive</p> | <p>Le operazioni sui suddetti strumenti finanziari in nome e per conto della società, di importo superiore a € 2.500.000,00 sono compiute previo parere di un consulente esterno esperto in materia, al quale sono esposte le ragioni alla base dell'operazione. Del suddetto parere e delle eventuali operazioni poste in essere deve essere data comunicazione all'Odv.</p> <p>È vietato diffondere, nell'interesse o a vantaggio</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>dell'ente, voci o notizie false o fuorvianti in merito agli strumenti finanziari non quotati.</p> <p>A tal fine l'Amministratore è tenuto a individuare i soggetti abilitati a diffondere notizie in nome e per conto della società, in modo che quest'ultima non possa venire impegnata da comunicazioni provenienti da soggetti diversi da quelli a ciò espressamente autorizzati.</p> |
|--|--|---|

9. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 quater del D.lgs. 231/2001

La società, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 25 quater D.lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato.

L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

| POSSIBILI MODALITÀ DI CONDOTTA | ATTIVITÀ A RISCHIO | OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE O IMPLEMENTARE |
|---|---|--|
| <p>Contribuire ad agevolare persone partecipi o sospettate di appartenere ad associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento democratico o a sostenere economicamente, in qualunque forma, le predette associazioni</p> | <p>Assunzione del personale</p> <p>Rendicontazione spese e gestione fondi</p> | <p>Con riferimento all'assunzione del personale, la società si impegna al rispetto di tutte le disposizioni stabilite dalla normativa e dal C.C.N.L. vigenti, allo scopo di impedire che soggetti dediti, in qualsiasi forma, ad attività di terrorismo o di eversione di cui all'art.25 quater del D.lgs.231/2001, tentino di rivestire nell'azienda ruoli di copertura.</p> <p>Le procedure di assunzione sono informate ai seguenti principi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - garanzia della copertura dei posti rispetto alle effettive esigenze dell'attività aziendale; - ottenimento del migliore rapporto possibile, nell'ambito delle condizioni di mercato, tra le caratteristiche del ruolo da ricoprire e le qualità professionali dei candidati. <p>Allo scopo di evitare il rischio di qualsiasi tipologia di finanziamento ad associazioni che perseguano finalità di terrorismo</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>o di eversione, ogni spesa deve essere sempre prontamente rendicontata, pienamente corrispondente alla causale, e deve riferirsi a contratti con soggetti di cui sia certa la identificazione.</p> <p>Qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, non deve essere destinata, in tutto o in parte, a compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o di eversione.</p> |
|--|--|---|

10. Reati previsti dall'art. 25 quater I del D.lgs. 231/2001

La società, in merito all'astratta possibilità di commissione del reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, di cui all'art. 25 quater I D.lgs. 231/2001, ritiene che, tenuto conto dell'attività di impresa e della struttura logistica dell'azienda, tale rischio sia da considerare inesistente.

| POSSIBILI MODALITÀ DI CONDOTTA | ATTIVITÀ A RISCHIO | OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE O IMPLEMENTARE |
|--|---|--|
| Mutilazione o lesione degli organi genitali femminili in assenza di esigenze terapeutiche. | <p data-bbox="587 831 979 860">Gestione locali di degenza e cura</p> <p data-bbox="655 1368 911 1397">Accettazione pazienti</p> | <p data-bbox="1070 831 1489 1093">È severamente vietato adibire la struttura della casa di cura, anche occasionalmente allo svolgimento di attività che possano, anche solo indirettamente, agevolare l'effettuazione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.</p> <p data-bbox="1070 1099 1489 1227">Il Direttore sanitario vigila affinché non si creino le condizioni atte a favorire la violazione del divieto.</p> <p data-bbox="1070 1368 1489 1599">È fatto obbligo al personale preposto all'accettazione di segnalare al Direttore sanitario la richiesta di qualunque prestazione chirurgica, anche ambulatoriale, su donne o bambine di etnie a rischio.</p> <p data-bbox="1070 1606 1489 1865">In tali ipotesi il Direttore sanitario, unitamente al Responsabile del raggruppamento di U.F. di chirurgia, è tenuto a controllare la coerenza tra la diagnosi di entrata e la terapia e/o la prestazione effettuata, vistando la cartella clinica della paziente.</p> |

11. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 quinquies del D.lgs. 231/2001

La società, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001, ritiene che:

- *talune fattispecie in esso richiamate siano da considerare del tutto estranee all'attività di impresa svolta dalla società. Si tratta delle ipotesi di prostituzione minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi;*
- *le uniche fattispecie che potrebbero in astratto essere commesse nell'interesse o a vantaggio dell'ente, seppur il rischio è da considerarsi assai remoto, sono quelle relative alla riduzione o mantenimento in schiavitù, nonché alla detenzione di materiale pornografico e alla pornografia minorile o virtuale, purché queste ultime siano finalizzate al commercio del materiale pornografico*

L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

| POSSIBILI MODALITÀ DI CONDOTTA | ATTIVITÀ A RISCHIO | OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE O IMPLEMENTARE |
|---|---|---|
| <p>Riduzione o mantenimento in schiavitù attraverso condotte violente, minacciose, fraudolente o abusive volte a sfruttare una situazione di inferiorità fisica o psichica o una condizione di necessità di taluno (dipendente e paziente).</p> | <p>Assunzione e trattamento normativo ed economico del personale</p> | <p>È fatto obbligo alla società di rispettare tutte le disposizioni vigenti stabilite dalla normativa e dal C.C.N.L. in materia di assunzione e di trattamento normativo ed economico, allo scopo di evitare la verificazione di fenomeni di riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù, di tratta e di acquisto di schiavi.</p> <p>In merito ai principi cui informare le procedure di assunzione si rinvia a quanto previsto nelle procedure di prevenzione dei reati di cui all'art. 25 <i>quater</i> con riferimento all'attività a rischio (Assunzione del personale).</p> <p>Al fine di garantire il rispetto dei predetti obblighi i dipendenti dovranno essere interpellati periodicamente sul rispetto della</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | <p style="text-align: center;">Rapporti con i dipendenti</p> <p style="text-align: center;">Rapporti con i pazienti</p> | <p>normativa in tema di assunzione e di svolgimento dell'attività lavorativa, anche attraverso la compilazione in forma anonima di appositi questionari, da inviare al soggetto responsabile del personale e all'Odv.</p> <p>A tutti coloro che svolgono funzioni di direzione o vigilanza sul personale è vietato esercitare violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento delle condizioni di necessità nei confronti dei dipendenti, al fine di determinarne lo sfruttamento in qualunque sua forma. E' vietata altresì l'offerta di utilità a chiunque abbia l'autorità su un sottoposto al fine di ridurlo in uno stato di assoggettamento o di schiavitù.</p> <p>A tutti coloro che svolgono la propria attività all'interno della casa di cura è vietato esercitare violenza, minaccia, abuso di autorità o inganno nei confronti dei pazienti al fine di determinarne lo sfruttamento in qualunque sua forma. Il controllo sul rispetto della suddetta prescrizione è affidato alla direzione amministrativa e sanitaria.</p> <p>Il Direttore sanitario verifica altresì che non vi sia alcuna forma di approfittamento delle condizioni di inferiorità fisica o psichica dei ricoverati o di una loro situazione di necessità. A tale scopo i ricoverati dovranno essere interpellati periodicamente sulla qualità del ricovero e dell'assistenza anche attraverso la compilazione in forma anonima di appositi questionari.</p> |
|--|--|---|

| | | |
|---|--|--|
| <p>Cessione a titolo oneroso o in cambio di altra contropartita di materiale pornografico anche virtuale.</p> | <p>Rapporti con i pazienti minori</p> | <p>È vietato utilizzare minori degli anni 18 in esibizioni pornografiche o produrre o altrimenti detenere materiale pornografico anche rappresentando immagini virtuali.</p> |
|---|--|--|

12. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 sexies D.lgs. 231/2001 e illeciti amministrativi previsti dall'art. 187 bis e ter t.u.f. in relazione a quanto disposto dall'art. 187 quinquies t.u.f.

La società, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 25 sexies D.lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato.

L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

| POSSIBILI MODALITÀ DI CONDOTTA | ATTIVITÀ A RISCHIO | OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE O IMPLEMENTARE |
|--|--|--|
| <p>Comunicazione dell'informazione privilegiata; raccomandazione e induzione al compimento di operazioni finanziarie sulla base della conoscenza di una "informazione privilegiata".</p> | <p>Gestione informazioni privilegiate</p> | <p>È vietato comunicare informazioni privilegiate al di fuori del "normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio" (ex art. 184 comma 1 lett.b t.u.f.).</p> <p>A tutti coloro in possesso di informazioni privilegiate, che svolgono la propria attività all'interno della società, è altresì vietato raccomandare o indurre soggetti muniti del potere di rappresentanza dell'ente al compimento di operazioni su strumenti finanziari (ex art.180 t.u.f.), quando la raccomandazione o l'induzione si basi sulla conoscenza di un'informazione privilegiata (ex art.181 t.u.f.).</p> <p>A tutti coloro che svolgono la propria attività all'interno della società, è fatto obbligo di adottare tutte le cautele necessarie affinché tali informazioni non giungano a</p> |

| | | |
|---|--|--|
| <p>Diffusione, nell'interesse o a vantaggio della società, di voci, notizie false o fuorvianti che siano suscettibili di fornire indicazioni ingannevoli in merito agli strumenti finanziari</p> <p>Compimento di operazioni finanziarie simulate o artificiose concretamente idonee ad alterare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari quotati o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.</p> | <p style="text-align: center;">Notizie price sensitive</p> <p style="text-align: center;">Investimenti in strumenti finanziari</p> | <p>conoscenza di altri soggetti che possano utilizzarle in favore dell'ente.</p> <p>Analoghe cautele devono essere utilizzate anche quando la comunicazione dell'informazione privilegiata sia consentita in quanto effettuata nell'ambito del "normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio" (<i>ex art. 184 comma 1 lett.b</i>).</p> <p>È vietato diffondere, nell'interesse o a vantaggio della società, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari (<i>ex art.180 t.u.f.</i>)</p> <p>L'Amministratore è tenuto a individuare i soggetti abilitati a diffondere notizie in nome e per conto della casa di cura, in modo che quest'ultima non possa venire impegnata da comunicazioni provenienti da soggetti diversi da quelli a ciò espressamente autorizzati.</p> <p>Nelle ipotesi in cui si nutrano dubbi in merito al possibile carattere "fuorviante" (<i>ex art. 187 ter t.u.f.</i>) della notizia da diffondere, l'Amministratore deve sottoporre il testo del comunicato a un consulente esterno esperto in materia.</p> <p>È vietato compiere operazioni su strumenti finanziari (<i>ex artt. 180, 184 comma 4 t.u.f.</i>) nell'interesse o a vantaggio della società, utilizzando informazioni privilegiate (<i>ex art. 181 t.u.f.</i>).</p> <p>È vietato porre in essere, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei</p> |
|---|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| <p>Compimento di operazioni finanziarie utilizzando “informazioni privilegiate”.</p> | | <p>a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (<i>ex art. 180 t.u.f.</i>).</p> <p>Le operazioni su strumenti finanziari (<i>ex artt. 180, 184 comma 4 t.u.f.</i>) in nome e per conto della società, di importo superiore a € 2.500.000,00 sono compiute previo parere di un consulente esterno esperto in materia, al quale sono esposte le ragioni alla base dell’operazione. Del suddetto parere e delle eventuali operazioni poste in essere deve essere data comunicazione all’Odv.</p> <p>Sono da considerarsi operazioni a potenziale rischio di manipolazione del mercato quelle indicate nel § 3.6.2 del Codice di comportamento AIOP.</p> |
|--|--|---|

13. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 septies D.lgs. 231/2001.

La società, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 25 septies D.lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato.

L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

| POSSIBILI MODALITÀ DI CONDOTTA | ATTIVITÀ A RISCHIO | OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE O IMPLEMENTARE |
|---|--|--|
| <p>Comportamenti attivi o omissivi tenuti in violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro o di una regola cautelare desumibile dagli usi del settore (comune a tutte le attività a rischio) da cui siano derivate la morte o la malattia del lavoratore</p> | <p>Organizzazione aziendale</p> | <p>Nello svolgimento della propria attività, la società deve assicurare il rispetto da parte dei soggetti a ciò legalmente obbligati di tutte le misure di prevenzione collettive e individuali stabilite dalla normativa vigente, affinché non si verificano fatti di omicidio colposo e lesioni colpose per inosservanza di norme antinfortunistiche o poste a tutela dell'igiene o della salute sul lavoro.</p> <p>Tutti gli aggiornamenti legislativi in materia di sicurezza sul lavoro devono essere recepiti dalla società e portati tempestivamente a conoscenza dei soggetti destinatari.</p> <p>Il datore di lavoro è tenuto a assicurare che le misure di prevenzione rilevanti per la salute e la sicurezza del lavoro siano prontamente aggiornate in relazione ai mutamenti organizzativi/produttivi e al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.</p> <p>È compito dell'Amministratore prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dalle dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | <p style="text-align: center;">Redazione Documento di valutazione rischi</p> | <p>attività svolta, la necessaria articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri indispensabili per un'efficace valutazione, gestione e controllo del rischio.</p> <p>Il datore di lavoro è tenuto a improntare l'organizzazione del lavoro, la concezione dei posti, la scelta delle attrezzature, nonché la definizione dei metodi di produzione, al rispetto dei principi ergonomici.</p> <p>Il datore di lavoro è tenuto a garantire che il numero dei lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio non ecceda quello strettamente necessario a garantire un'efficiente organizzazione; a tal fine è obbligato comunque a ridurre al minimo indispensabile l'accesso alle zone che espongano ad un rischio grave e specifico di quei lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e relativo addestramento.</p> <p>Il documento di valutazione dei rischi aziendali, adottato ai sensi degli artt. 28 e ss. del d.lgs. n.81 del 2008, deve espressamente indicare tutte le attività ritenute a rischio, nonché i nominativi dei soggetti responsabili in materia di sicurezza, con la specifica individuazione dei compiti a loro affidati.</p> <p>Nel documento, che comprende anche l'elaborazione statistica degli infortuni, devono altresì essere specificamente individuate le procedure per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione.</p> <p>Ai fini della verifica dell'adempimento dell'obbligo di redazione del DVR, il datore di lavoro trasmette il documento</p> |
|--|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| | <p style="text-align: center;">Informazione</p> <p style="text-align: center;">Formazione</p> | <p>all'Odv.</p> <p>All'atto dell'assunzione il datore di lavoro, o altro soggetto a ciò delegato, è tenuto a fornire per iscritto a ciascun lavoratore un'adeguata informazione sui rischi sulla salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività della casa di cura, nonché sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.</p> <p>Il datore di lavoro è tenuto a fornire al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e al medico competente le informazioni concernenti la natura dei rischi, l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive.</p> <p>Il datore di lavoro, o altro soggetto a ciò delegato, è tenuto a garantire che i lavoratori e il loro rappresentante per la sicurezza abbiano una sufficiente e adeguata formazione finalizzata all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi.</p> <p>In particolare, la formazione e l'eventuale addestramento deve tener conto delle specificità afferenti le mansioni, i danni e le conseguenti misure di prevenzione.</p> <p>La predetta formazione deve essere periodicamente aggiornata in ragione dell'evoluzione dei rischi individuati nel DVR e dell'insorgenza di nuovi rischi, e in ogni caso in ragione di eventuali modifiche normative.</p> <p>In merito all'organizzazione della formazione il datore di lavoro, o altro soggetto a ciò delegato, deve</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>disposizione.</p> <p>Il medico competente è tenuto a osservare gli obblighi previsti a suo carico dal d. lgs. n. 81 del 2008.</p> <p>Tutti coloro che in base al Documento di valutazione dei rischi entrino o possano entrare in contatto con agenti chimici, fisici o biologici sui luoghi di lavoro sono tenuti ad adottare i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale forniti dal datore di lavoro, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.</p> |
|--|--|---|

14. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 octies D.lgs. 231/2001.

La società, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 25 octies D.lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato.

L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

| POSSIBILI MODALITÀ DI CONDOTTA | ATTIVITÀ A RISCHIO | |
|---|-------------------------------------|---|
| <p>Compimento di operazioni negoziali e non, atte a ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa di beni, denaro o altra utilità.</p> | <p>Attività di tesoreria</p> | <p>PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO</p> <p>È vietata la sostituzione e il trasferimento di beni o denaro effettuati allo scopo di occultarne o dissimularne l'origine illecita, quando si abbia fondato motivo di ritenere che provengano da attività delittuosa. È altresì vietato, negli stessi casi, l'acquisto, la ricezione o l'occultamento di denaro o beni ovvero la dissimulazione della loro reale natura, provenienza o proprietà.</p> <p>OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE O IMPLEMENTARE</p> <p>Le operazioni di trasferimento di denaro contante, di assegni di conto corrente, di vaglia postali e cambiari, di assegni circolari, devono avvenire nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 49 e 50 del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e successive modificazioni. L'amministratore deve assicurare che il personale addetto al servizio</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE O IMPLEMENTARE</p> <p>Ogni operazione di impiego di capitali in attività economiche e finanziarie superiori a € 2.500.000,00 è compiuta previo parere di un consulente esterno esperto in materia. Del suddetto parere e delle eventuali operazioni effettuati deve essere data comunicazione all'Odv.</p> |
|--|--|--|

15. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 novies D.lgs. 231/2001

La società, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 25 novies D.lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato.

L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

| POSSIBILI MODALITÀ DI CONDOTTA | ATTIVITÀ A RISCHIO | |
|---|---|---|
| <p>Pressioni, minacce o promesse di utilità nei confronti di un soggetto apicale o poste in essere da parte del diretto superiore nei confronti del dipendente o di un collaboratore a vario titolo della società al fine di non far rendere dichiarazioni che potrebbero danneggiare la Società o di rendere dichiarazioni vantaggiose per la stessa nel corso di un procedimento penale nel quale siano imputati.</p> | <p>Gestione contenzioso legale</p> | <p>PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO</p> <p>I soci e i dipendenti devono mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e di collaborazione senza ostacolare in nessun modo le funzioni dell'Autorità giudiziaria.</p> <p>La Società condanna qualsiasi comportamento volto ad influenzare la libera determinazione di chi sia chiamato a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità giudiziaria anche attraverso la prospettazione di vantaggi di qualsivoglia natura.</p> <p>La società si impegna a garantire che la scelta della difesa legale da parte dei propri organi e dipendenti in procedimenti inerenti la funzione o l'attività svolta in seno alla società avvenga in condizioni di autonomia e libertà decisionale.</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE O IMPLEMENTARE</p> <p>La società individua in organigramma le aree aziendali e i soggetti coinvolti nel processo esplicitandone le relative competenze.</p> <p>La società prestabilisce le condizioni e i criteri in base ai quali offrire eventuale assistenza legale ai propri organi o dipendenti per i procedimenti penali che li vedano coinvolti in relazione alla funzione o all'attività svolta.</p> <p>Il Direttore amministrativo effettua sempre un accurato controllo sulle fatture per spese giudiziarie sostenute dalla società a favore dei propri organi o dipendenti al fine di verificare che i pagamenti effettuati siano coerenti con i criteri e le condizioni prestabiliti per l'assistenza.</p> <p>La società si impegna a comunicare all'OdV i nominativi dei propri dipendenti/organi indagati o imputati e dei loro legali difensori e a effettuare una reportistica periodica sull'andamento dei procedimenti penali in corso.</p> |
|--|--|---|

16. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 novies del D.lgs. 231/2001

La Società, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 25 novies del D.lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato.

L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

| POSSIBILI MODALITÀ DI CONDOTTA | ATTIVITÀ A RISCHIO | OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE O IMPLEMENTARE |
|--|--|---|
| <p>Detenzione abusiva, a scopo imprenditoriale, di programmi software coperti da licenza .</p> | <p>Gestione sistemi informativi</p> | <p>Il Referente per la gestione del sistema informativo, anche attraverso il registro delle autorizzazioni, l'identità dei soggetti ai quali consente l'accesso ai propri <i>database</i> ovvero la veridicità dei dati identificanti i soggetti autorizzati all'accesso. Nell'ipotesi in cui tale attività sia affidata ad un ente certificatore terzo, la società gli trasmette la relativa documentazione.</p> <p>La società custodisce, tramite il Referente per la gestione del sistema informativo, copia della suddetta documentazione per l'intera durata di validità delle credenziali di autenticazione concesse, internamente o da ente certificatore terzo.</p> <p>La distruzione di detta documentazione è consentita esclusivamente al cessare dell'obbligo legale di conservazione di ciascun documento creato dal soggetto al quale si sono rilasciate le credenziali di autenticazione.</p> <p>E' fatto salvo il diritto del titolare dell'informazione di richiederne formalmente l'integrazione, la cancellazione o la rettifica che</p> |

| | | |
|---|---|---|
| <p>Acquisto di prodotti non contrassegnati da marchio Siae o che violano la normativa in tema di diritto d'autore</p> <p>Mancata o falsa comunicazione alla Siae dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181 bis della legge 633/1941</p> | <p>Acquisto prodotti</p> <p>Comunicazioni obbligatorie nei confronti della SIAE</p> | <p>dovranno avvenire tramite un apposito profilo, utilizzabile esclusivamente da un soggetto autorizzato per il tempo strettamente necessario al compimento di tale operazione. Il Referente per la gestione del sistema informativo vigila affinché nessun altro operatore abbia all'interno del suo abituale profilo la possibilità di effettuare le suddette modifiche.</p> <p>Il Direttore amministrativo, o altro soggetto a ciò specificatamente delegato, deve predisporre, tramite le modalità operative ritenute più opportune, che all'atto della ricezione delle merci siano operati gli opportuni controlli sulla presenza dei necessari contrassegni SIAE.</p> <p>Nel caso in cui la società sia tenuta a comunicazioni obbligatorie nei confronti della SIAE, l'Amministratore individua il soggetto deputato alle suddette comunicazioni, specificandone le relative competenze. I dati oggetto di comunicazione devono essere controllati prima del relativo invio da un soggetto diverso da quello individuato quale responsabile delle comunicazioni obbligatorie. Al soggetto deputato alle comunicazioni è fatto obbligo di provvedere anche alla loro archiviazione.</p> |
|---|---|---|

17. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 10 della l. n. 146 del 2006

La società, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 10 della l. n. 146 del 2006, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato. L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

| POSSIBILI MODALITÀ DI CONDOTTA | ATTIVITÀ A RISCHIO | |
|--|---|--|
| <p>Perfezionamento di rapporti contrattuali volti ad agevolare associazioni criminali transnazionali.</p> <p>Assunzione di personale lavoratore straniero con violazione della norma sull'immigrazione</p> | <p>Rapporti contrattuali e commerciali</p> <p>Assunzione e trattamento normativo ed economico del personale</p> | <p>PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO</p> <p>Si rinvia a quanto previsto nel § 5 in materia di reati associativi di cui all'art. 24 <i>ter</i> del Decreto in relazione alle attività a rischio (Affidamento incarichi professionali; Selezione fornitori e partners commerciali; Selezione e assunzione del personale; Acquisto di beni o servizi; Gestione di sostanze stupefacenti o psicotrope)</p> <p>PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO</p> <p>La società si impegna, in materia di assunzione e di trattamento</p> |

| | | |
|--------------------|--|---|
| <p>clandestina</p> | | <p>normativo ed economico del personale, al rispetto di tutte le disposizioni stabilite dalla normativa e dal C.C.N.L. vigenti.</p> <p>OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE O IMPLEMENTARE</p> <p>L'Amministratore all'atto dell'assunzione (anche a tempo determinato) di un lavoratore straniero è tenuto a trasmettere all'Organismo di Vigilanza una dichiarazione scritta, attestante l'avvenuto rispetto delle prescrizioni e dei divieti contenuti nel d.lgs. 25 luglio 1998, n.286.</p> |
|--------------------|--|---|

18. Procedure comportamentali per la prevenzione di alcuni reati previsti dall'art. 25 undecies d.lgs. n. 231 del 2001

La società, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 25 undecies d.lgs. n. 231 del 2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato, peraltro specificandosi che la Società riconsidererà le seguenti previsioni alla luce di quanto emergerà nelle linee guida di Aiop, alla data odierna ancora non aggiornate alla novità normativa in tema di reati ambientali.

L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

| POSSIBILI MODALITÀ DI CONDOTTA | ATTIVITÀ A RISCHIO | OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE O IMPLEMENTARE |
|---|--------------------------------|--|
| <p>- Raccolta, trasporto, conservazione, smaltimento ed ogni altra attività necessaria per la gestione del ‘ciclo rifiuti’.</p> | <p>Gestione rifiuti</p> | <p>La gestione dei rifiuti è affidata ad un consulente esterno (Responsabile Gestione Tecnico Amministrativa gestione rifiuti) incaricato della fase di programmazione e attuazione degli aspetti amministrativi della gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente.</p> <p>In particolare, a esso è responsabile della redazione delle prescrizioni relative alla classificazione, stoccaggio e eventuale trattamento dei rifiuti prodotti nella casa di cura.</p> <p>L’Amministratore ha adottato una specifica procedura (PRO 02 C § 5.3) di gestione dei percorsi “sporco-pulito”, finalizzata ad evitare contaminazioni ed una (PRO 02 C § 5.4) di gestione dei rifiuti nella quale sono previste le modalità per la messa in sicurezza, il deposito temporaneo, il trasporto (ove previsto) e lo smaltimento finale, e sono individuati, per ciascuna fase, i soggetti responsabili.</p> <p>Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, relativamente alle sue competenze in materia di sicurezza, partecipa alla scelta del sito di stoccaggio dei rifiuti.</p> <p>Il Responsabile Gestione Tecnico Amministrativa gestione rifiuti dovrà riferire tempestivamente, con apposita relazione scritta da inviarsi ogni tre mesi all’organismo di vigilanza, sui risultati delle verifiche periodiche che è chiamato a svolgere, con particolare riferimento alle procedure relative al concreto svolgimento dell’attività di</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | <p style="text-align: center;">Registrazione ciclo rifiuti speciali</p> | <p>gestione rifiuti ed alla loro conformità alla normativa vigente.</p> <p>La casa di cura, nel rispetto del D.M. 7 luglio del 2010, ha adottato un Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti speciali. La casa di cura è iscritta in un apposito registro e tramite un soggetto formalmente delegato è in possesso di un dispositivo elettronico per entrare in rete e per inserire i dati relativi ai rifiuti.</p> <p>Ai fini dello smaltimento è fatto obbligo al soggetto delegato di evidenziare il rifiuto da smaltire e ufficializzare il trasportatore ed il destinatario.</p> <p>I dati inseriti nel registro cronologico e nell'area movimento devono sempre essere stampati e comunicati al Responsabile Gestione Tecnico Amministrativa gestione rifiuti e all'Odv.</p> |
|--|--|--|

CAPO IV

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. Nomina dell'Organismo di vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, nominato dall'Amministratore, deve avere composizione plurisoggettiva.

L'Organismo di Vigilanza è inquadrato in posizione verticistica, riportando direttamente all'Amministratore i risultati dell'attività, le eventuali criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi e migliorativi.

2. Requisiti dell'Organismo di Vigilanza.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza durano in carica tre anni.

La carica di componente dell'organismo di vigilanza non può essere ricoperta da coloro che:

- a) rivestono la qualità di socio;
- b) hanno relazioni di coniugio, parentela con l'amministratore o con soci;
- c) sono interdetti, inabilitati o falliti ovvero sono stati condannati con pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- d) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- e) sono stati ritenuti responsabili con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) per uno dei reati o degli illeciti amministrativi determinanti la responsabilità degli enti;

- 2) a pena detentiva per uno dei reati previsti in materia bancaria, finanziaria e tributaria;
- 3) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D., 16 marzo 1942, n. 267;
- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la P.A., la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
- 5) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per qualunque delitto non colposo.

Salvo che sia intervenuta l'estinzione del reato, le preclusioni di cui alla precedente lettera c) valgono altresì in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'art. 444 c.p.p.

All'atto della nomina, ciascun componente dell'OdV rilascia la relativa accettazione, ove si attesta l'assenza dei predetti motivi di incompatibilità.

I componenti dell'Odv decadono oltre che per la sopravvenuta insorgenza di una causa di incompatibilità, nelle ipotesi di violazione del Modello attinente alla obbligatorietà:

- a) delle riunioni;
- b) dei controlli periodici sulle procedure;
- c) delle audizioni del personale e delle relative verbalizzazioni;
- d) della regolare tenuta del libro dei verbali.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza decade, altresì, qualora risulti assente, senza giustificato motivo, a più di due riunioni consecutive.

La delibera relativa alle decadenze è adottata, senza ritardo, dall'Amministratore che provvede alle necessarie sostituzioni.

3. Obblighi dell'Amministratore nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'amministratore della Società garantisce all'Organismo autonomia di iniziativa e libertà di controllo sulle attività della società *a rischio-reati*, al fine di incoraggiare il rispetto della legalità e del Modello e consentire l'accertamento immediato delle violazioni; restano fermi, comunque, in capo ai soggetti a ciò formalmente preposti nell'organizzazione aziendale, gli obblighi generali di direzione e vigilanza sul personale sottoposto, anche ai fini del rispetto delle disposizioni del presente Modello.

L'amministratore deve assicurare l'uso, anche se non esclusivo, di idonei locali per le riunioni, le audizioni, ed ogni altra necessaria attività. Tali locali dovranno garantire l'assoluta riservatezza nell'esercizio delle funzioni dell'Organismo; inoltre, l'Amministratore deve, altresì, mettere a disposizione dell'Organismo personale di segreteria, anche non esclusivamente dedicato, e i mezzi tecnici necessari, per l'espletamento delle sue funzioni.

Entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà essere erogato un fondo sufficiente allo svolgimento dei compiti che il d. lgs. n. 231/2001 e il presente Modello assegnano all'Organismo. Tale fondo sarà quantificato dall'Amministratore, sulla base di apposita relazione predisposta dall'Organismo.

I compensi dovuti ai componenti dell'Organismo saranno determinati dall'Amministratore.

L'Amministratore, venuto a conoscenza di violazioni del Modello o costituenti un'ipotesi delittuosa non ancora giunta a consumazione, deve immediatamente attivarsi per impedire il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento, onde ottenere l'esonero dalla responsabilità, per la società, ai sensi dell'art. 26, comma 2 del Decreto.

4. Riunioni e deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo si riunisce, almeno sei volte l'anno, su convocazione del suo Coordinatore, con un preavviso di almeno quarantotto ore, salvo i casi di comprovata urgenza o di motivata richiesta dell'Amministratore, o su richiesta degli altri due componenti. L'avviso di convocazione deve essere contestualmente trasmesso per conoscenza all'Amministratore.

Il Coordinatore ha il compito di promuovere l'attività e presiedere le riunioni dell'Organismo, nonché di rappresentarlo presso l'Amministratore e trasmettere annualmente ai soci e

all'Amministratore una relazione sull'attività svolta dall'Organismo.

L'Organismo delibera a maggioranza dei suoi membri.

Di ogni operazione compiuta dall'Organismo deve comunque essere redatto apposito verbale complessivo sottoscritto da tutti i componenti. Il componente in dissenso deve allegare una relazione di minoranza.

I verbali e i relativi allegati devono essere inseriti nel libro dei verbali dell'Organismo, custodito a cura del Coordinatore.

5. Compiti dell'Organismo di vigilanza

In base al D. lgs. 231/2001, l'Organismo di vigilanza ha l'obbligo di:

- vigilare sulla effettiva applicazione del Modello;
- valutare, anche tramite la segnalazione di eventuali criticità ad opera di soggetti apicali o sottoposti, l'adeguatezza del Modello, ossia l'idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, a ridurre i rischi di commissione dei reati presupposto;
- promuovere l'attività di aggiornamento dei modelli, da effettuarsi obbligatoriamente in caso di modifiche organizzative e di eventuali novità legislative.

A tal fine è tenuto a:

- effettuare verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle attività a rischio-reato, attraverso il controllo su un significativo campione di operazioni che sarà determinato mediante un criterio casuale, anche mediante l'utilizzazione di un programma informatico *ad hoc*;
- condurre indagini interne e svolgere ogni attività ispettiva utile ad accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello, anche attraverso l'accesso a qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge all'Odv;
- richiedere ed ottenere informazioni, nei limiti delle proprie competenze, da chiunque a qualunque titolo operi nella società, interpellando individualmente, almeno due volte l'anno, il personale per verificare se sia a conoscenza di eventuali violazioni o voglia formulare proposte di modifica del sistema di prevenzione in atto. Del contenuto delle singole audizioni deve essere redatto un verbale contestuale, letto e sottoscritto, per la parte che lo riguarda, dall'interessato;

- raccogliere ed elaborare le informazioni rilevanti in ordine al Modello, secondo le modalità di cui al § 6 del presente Capo, ai fini dell'eventuale necessità di aggiornamento.

6. Flussi informativi “verso” e “da” l’Organismo di vigilanza

L’Organismo di vigilanza è destinatario delle segnalazioni circa violazioni, realizzate o tentate, del presente Modello organizzativo. A tal fine provvederà ad istituire specifici canali informativi diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l’Organismo stesso.

A tutti coloro che operano nella struttura e ai soci è assicurata piena libertà di informare l’Organismo di vigilanza in ordine alla violazione o al tentativo di violazione delle procedure e alla realizzazione di eventi che le procedure miravano ad evitare.

In linea con l’art. 6 comma 2 lett. d) del D. Lgs. 231/2001, tali segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta ed indirizzate all’Odv.

L’Organismo assicura i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, garantendo altresì l’anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati.

A tal fine è istituita una casella postale ed una *mailbox* dedicata, il cui accesso è riservato esclusivamente ai componenti dell’Odv.

Qualora l’Organismo, nelle forme previste ai punti precedenti, venga a conoscenza di elementi che possano far ritenere l’avvenuta violazione del Modello da parte dei sottoposti deve immediatamente informarne l’Amministratore, affinché adotti le misure conseguenti.

L’amministratore è tenuto a comunicare all’*Organismo* di vigilanza l’instaurazione e l’esito dei procedimenti disciplinari avviati a seguito della violazione del Modello.

Dell’attività informativa svolta, l’*Organismo* deve conservare idonea documentazione.

CAPO V

SISTEMA DISCIPLINARE

1. PRINCIPI GENERALI

Il presente sistema disciplinare è adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e) e dell'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto.

Il sistema stesso è diretto a sanzionare la violazione delle regole di comportamento previste nel Modello organizzativo, nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) di categoria applicati al personale dipendente. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Modello costituisce per il personale dipendente violazione dell'obbligo di rispettare l'impostazione e la fisionomia propria della struttura, di attenersi alle disposizioni impartite dagli Organi di amministrazione secondo la struttura organizzativa interna e di osservare in modo corretto i propri doveri.

Ai titolari dei poteri di direzione e vigilanza spetta l'obbligo di vigilare sulla corretta applicazione del Modello da parte dei sottoposti.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di comportamento indicate nel Modello prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto ed è ispirata alla necessità di una tempestiva applicazione.

2. CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni sono determinati in proporzione alla gravità delle violazioni, tenuto conto anche degli elementi di seguito elencati:

- a) rilevanza oggettiva delle regole violate: comportamenti che possono compromettere, anche solo potenzialmente, l'efficacia generale del Modello rispetto alla prevenzione dei reati presupposto;

b) elemento soggettivo della condotta: dolo o colpa, da desumersi, tra l'altro, dal livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica o dalle precedenti esperienze lavorative del soggetto che ha commesso la violazione e dalle circostanze in cui è stato commesso il fatto;

c) reiterazione delle condotte;

d) partecipazione di più soggetti nella violazione.

3. SANZIONI PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 5 LETT. B) DEL DECRETO

3.1 AMBITO APPLICATIVO

Per persone sottoposte all'altrui direzione e vigilanza ai sensi dell'art. 5 lett. b) del Decreto, a cui si applica la presente sezione, si intendono tutti i soggetti appartenenti al personale dipendente.

3.2 LE VIOLAZIONI

Le sanzioni saranno applicate, oltre che per il mancato rispetto del presente Modello organizzativo, nel caso di:

a) sottrazione, distruzione o alterazione dei documenti previsti dalle procedure, finalizzate alla violazione e/o elusione del sistema di vigilanza;

b) omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta ed effettiva applicazione del Modello.

3.3 LE SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE

La commissione degli illeciti disciplinari, di cui al precedente paragrafo, è sanzionata, in conformità ai criteri generali di irrogazione delle sanzioni, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo verbale;
- b) richiamo scritto;
- c) multa (nei limiti di quanto previsto dal CCNL di categoria);
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione (nei limiti di quanto previsto dal CCNL di categoria);
- e) licenziamento.

a) Richiamo verbale

La sanzione del richiamo verbale dovrà essere comminata nel caso di violazione colposa del Modello.

b) Richiamo scritto

La sanzione del richiamo scritto dovrà essere comminata nei casi di recidiva dell'ipotesi precedente.

c) Multa

La sanzione della multa dovrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico del soggetto responsabile della violazione o per altre circostanze, il comportamento colposo riguardi la violazione di una procedura che possa compromettere l'efficacia generale del Modello a prevenire gli specifici reati presupposto.

d) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione

La sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dovrà essere comminata nei casi di violazioni dolose del Modello che non siano finalizzate alla commissione dei reati presupposto, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa.

e) Licenziamento

La sanzione del licenziamento dovrà essere comminata per le violazioni dolose del Modello che siano finalizzate alla commissione dei reati presupposto e per le altre violazioni così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la società e non consentire, pertanto, la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

I provvedimenti disciplinari sono adottati, anche su segnalazione e richiesta dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi degli artt. 5, lettera b) e 7, comma 4, lett. b) del Decreto, da parte dell'Amministratore, in conformità ai principi ed alle procedure di cui all'art. 7, L. 20 maggio 1970, n. 300.

4. SANZIONI PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 5 LETT. A) DEL DECRETO

Ai sensi degli artt. 5 lett. a) e 6, comma 2, lett. e) del d. lgs. 231 del 2001 le sanzioni indicate nella presente sezione potranno essere applicate nei confronti dei soggetti in posizione apicale ai sensi del Decreto, vale a dire tutti coloro che, ai sensi dell'art. 5 lett. a), rivestano funzioni di rappresentanza,

amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale.

4.1 LE SANZIONI

Gli illeciti disciplinari sono sanzionati, in conformità ai criteri generali di irrogazione delle sanzioni (capo V, § 2) e tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto, con i seguenti provvedimenti disciplinari, che dovranno essere specificatamente richiamati nel contratto di assunzione:

- a) ammonizione scritta;
- b) sospensione temporanea degli emolumenti;
- c) revoca della delega o della carica.

a) Ammonizione scritta

La violazione colposa del Modello da parte dei soggetti apicali comporta l'ammonizione scritta.

b) Sospensione temporanea degli emolumenti fino a due mesi

La reiterata violazione colposa del Modello ad opera dei soggetti apicali comporta la sospensione degli emolumenti fino a 2 mesi.

c) Sospensione temporanea degli emolumenti da due a quattro mesi e revoca della delega o della carica.

La violazione dolosa del Modello ad opera dei soggetti apicali, che non sia finalizzata alla commissione di reati “presupposto” ai sensi del d. lgs. n. 231, comporta la sospensione degli emolumenti da due a quattro mesi.

La violazione dolosa del Modello ad opera dei soggetti apicali, che sia finalizzata alla commissione dei reati “presupposto” ai sensi del d. lgs. n. 231, comporta sempre la revoca della carica o della delega.

I provvedimenti disciplinari sono adottati dall’Organismo di vigilanza che provvede ad irrogare la relativa sanzione disciplinare, dandone immediato avviso ai soci.

Al fine di garantire il pieno rispetto del diritto alla difesa, è previsto un termine di 10 gg dalla comunicazione dell’ipotesi di violazione entro il quale l’interessato può far pervenire comunicazioni e scritti difensivi e può chiedere di essere ascoltato dall’organismo di vigilanza. L’eventuale sanzione irrogata deve essere comunicata entro i successivi 10 gg.

**L’atto costitutivo deve attribuire all’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.lgs. 231 del 2001 il potere di adottare sanzioni disciplinari nei confronti dei soggetti in posizione apicale ai sensi dell’art. 5 lett. a) dello stesso Decreto.*

CAPO VI

MISURE DI TUTELA

1. MISURE DI TUTELA NEI CONFRONTI DEI CONSULENTI E FORNITORI

La violazione delle procedure del Modello attinenti all'oggetto dell'incarico o alla effettuazione della prestazione comporta la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Resta salva, in ogni caso, l'eventuale richiesta da parte della Società del risarcimento dei danni subiti.

2. MISURE DI TUTELA NEI CONFRONTI DEGLI OPERATORI SANITARI

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al Capo V § 3.3. nel caso in cui l'Odv accerti che un operatore sanitario abbia violato le procedure stabilite nel modello al Capo III § 3 al fine di ottenere un migliore risultato finanziario, al soggetto resosi autore delle predette violazioni è decurtata l'eventuale parte variabile del compenso commisurata al raggiungimento di quel determinato risultato finanziario.

